

COMUNE DI SERDIANA

- Provincia di Cagliari -

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE PER TELECOMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 14/11/2011

Sommario

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art.1 - Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni	5
Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento	6
Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti.....	7
Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti	8
Art. 5 - Aree sensibili.....	9
Art.6 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio.....	9
Art.7 - Messa in esercizio dell'impianto.....	10
Art. 8 - Catasto Comunale degli impianti	11
Art.9 - Obblighi e compatibilità generali	11
Art.10 - Vigilanza e controllo.....	13
Art.11 - Rilocalizzazione degli impianti.....	14
Art.12 - Sanzioni	14
Art.13 - Disposizioni transitorie e finali	14

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regione 12 giugno 2006, n. 9** “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
- **Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge finanziaria 2008).
- **Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/1** “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n.25/26 del 03 giugno 2004** “Istituzione catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici”.
- **Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4** “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”.
- **Legge regionale 28 luglio 2008, n. 11** “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n.12/24 del 25 marzo 2010** “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico”.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998** “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
- **Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5** “Differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive - risanamento di impianti radiotelevisivi”.
- **Legge 22 febbraio 2001, n. 36** “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici”.
- **Legge 20 marzo 2001, n. 66** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.
- **Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio UE 2002/21/CE** “Reti e servizi di comunicazione elettronica”.

- **Legge 16 gennaio 2003 n.5** — *“Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”.*
- **DPCM 8 luglio 2003** *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.*
- **Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259** *“Codice delle comunicazioni elettroniche”.*
- **Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177** *“Testo unico della radiotelevisione”.*

Art.1 - Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 55 comma 4 L.R. Sardegna n. 9/2009¹ e della Delibera della G.R. n. 12/24 del 25.3.2010, disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti".
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36/2001.
3. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
4. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Serdiana, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni. Inoltre, per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.
5. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al principio di

1

L.R. n.9/2006 – art.55

4. Sono attribuiti ai comuni: a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
- b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
- c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
- d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt.

5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.

minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge n. 36/2001.

6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e le "Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.12/24 del 25 marzo 2010.

Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - c. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti;
 - d. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
 - e. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
 - f. a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
 - g. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - h. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

- i. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

- 1 Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un Piano di Localizzazione di riferimento per le installazioni di telefonia mobile individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di cem generati.
- 2 La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- 3 L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.
- 4 Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
 - j. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - k. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - l. Aree di rispetto cimiteriale;
 - m. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della destinazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.

- 5 L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo di Valutazione. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all'art. 5.
- 6 Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
- 7 Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
- 8 Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
- 9 Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti

- 1 E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
 - a. nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5, e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell'ottica dell'affermazione del principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; Al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità all'interno delle aree sensibili, gli impianti situati nel raggio di 200 m da tali aree saranno oggetto, in fase autorizzativa, di adeguate prescrizioni relative al monitoraggio dei valori del campo elettromagnetico.

- b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - c. In area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
 - d. Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
- 2 Per impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, non ricadenti nei siti previsti nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 3, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni entrata in vigore del Piano di Localizzazione.
- 3 La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 che precede comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5 - Aree sensibili

1. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.
2. Per aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. A titolo esemplificativo si citano:
 - a. asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b. Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c. Strutture sanitarie pubbliche e private;
 - d. Parchi giochi;
 - e. Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione.

Art.6 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dall'art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita conferenza dei servizi.
2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile dello SUAP soltanto dopo aver verificato, tra l'altro, la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti, la compatibilità e conformità dell'impianto con la programmazione comunale, la compatibilità con il piano di localizzazione delle antenne e successive modifiche e integrazioni, e con il presente Regolamento.
3. Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
4. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti dal Piano di Localizzazione di cui all'art. 3. La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all'art. 10.
5. L'Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:
 - a. dell'ARPAS;
 - b. dell'ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAS, per i profili di propria competenza;
 - c. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
6. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art.7 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Art. 8 - Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 8 delle "Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico", Delibera G.R. n. 12/24 del 25.3.2010, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Il Comune di Serdiana istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.
3. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.
4. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpas ed Asl, i controlli effettuati ed i relativi risultati.
5. L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
6. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 8 delle Direttive, per i nuovi impianti o gli impianti sottoposti a modifiche e adeguamenti, il SUAP, al termine del procedimento autorizzativo, provvede a trasmettere copia degli atti autorizzativi, in formato elettronico, alla Regione, ai fini dell'inserimento dei dati nel SIRA.

Art.9 - Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: L. 46/90, DPR 447/91, L. 818/84, DPR 547/55, D.Lgs. 626/94, DM n. 314/1992, L. 447/95 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, e comunque della vigente normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.
2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.
3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.
5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
6. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
8. I gestori titolari delle licenze UMTS e già titolari di licenze ETACS, GSM, DOS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando prioritariamente i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Inoltre dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi indicati dal Comune concordando con il gestore, ove necessario, forme di agevolazione nel contesto della disciplina patrizia regolante l'uso del suolo pubblico.

Art.10 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero, in assenza, del PMP territorialmente competente, ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del stesso DPCM.
5. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nel rispetto dei termini dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni.
6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ovvero, in assenza, dal PMP territorialmente competente ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art.12 comma 6 della L.R. n.5/2002.

9. Il Comune potrà promuovere con cadenza trimestrale, controlli nel territorio senza preavviso ai gestori; i relativi oneri connessi, ad esempio, all'acquisizione di attrezzature omologate per il rilevamento dei valori di campo, saranno finanziati dalla risorse provenienti dalla concessione e/o locazione ai gestori dei siti comunali di installazione delle infrastrutture.

Art.11 - Rilocalizzazione degli impianti

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art.5 comma 2 del presente Regolamento comunale;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale.

Art.12 - Sanzioni

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 15 della Legge n.36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art.13 - Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni nello stesso contenute.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.